

N. 00048/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2009, proposto da:

B.L.O. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Onagro e Giuseppe Venezian, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4136

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Luisa Londei, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Provincia di Venezia e Conferenza dei Servizi non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2008/545631 del 24.12.2008, con la quale il Responsabile

del procedimento dirigente dell'area funzionale servizi amministrativi del Comune di Venezia ha comunicato il rigetto della domanda di ampliamento di un grande struttura di vendita già autorizzata per una superficie di 15.000 mq mediante accorpamento di altra grande struttura di vendita e di 6 medie strutture di vendita preesistente;

- della deliberazione assunta nella seduta del 26.9.2008 dalla Conferenza di Servizi, nella parte in cui ha rigettato la domanda presentata per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita della grande struttura, tipologia centro commerciale, nel Comune di Venezia da mq 15.000 a mq 23.057 e mutamento del settore merceologico mediante accorpamento;

- della nota prot. n. 2008/483897 del 13.11.2008;

- della circolare n. 4 del 5.9.2005, approvata con delibera della giunta regionale n. 2337 del 9.8.2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. De Salvia, su delega dell'avv. Domenichelli, per la parte ricorrente, l'avv. Ballarin per il Comune di Venezia e l'avv. Londei per la Regione del Veneto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente BLO Srl il 16 maggio 2008 ha chiesto l'ampliamento di una grande struttura di vendita ubicata a Mestre – Marghera, in via Arduino, da

7.972 mq a 23.057 mq, mediante il ricorso a superfici disponibili nel contingente della programmazione regionale e mediante l'accorpamento di altre struttura di vendita.

Nella riunione del 26 settembre 2008 la conferenza di servizi ha deliberato di respingere la domanda perché la grande struttura di vendita accorpante è stata autorizzata in data 27 agosto 2007, e difetta pertanto del requisito della preesistenza e dell'operatività da almeno tre anni richiesto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Il Comune di Venezia, con provvedimento prot. n. 545631 del 24 dicembre 2008, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha quindi comunicato il mancato accoglimento della domanda.

Con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente impugna tali provvedimenti con un unico ed articolato motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, l'erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, di motivazione, nonché i vizi di perplessità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione dei principi di libertà di iniziativa e di tutela della concorrenza.

In sostanza la ricorrente interpreta gli artt. 7 e 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nel senso che il requisito della preesistenza triennale ivi previsto, riguardi unicamente le strutture da accorpare, ed a sostegno della tesi invoca la sentenza Tar Veneto, Sez. III, 20 novembre 2007, n. 3711, che ha affermato questo indirizzo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la Regione Veneto che, con articolate argomentazioni, hanno difeso la correttezza dell'interpretazione indicata nella circolare n. 4/2005 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2337 del 9 agosto 2005, e conseguentemente la legittimità dei

provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 262 del 25 febbraio 2009, è stata accolta la domanda cautelare, con espresso riferimento, quanto al fumus, al citato precedente della Sezione.

In espressa esecuzione dell'ordinanza cautelare, come emerge dalle inequivoche precisazioni formulate in proposito dal rappresentante regionale (cfr. pag. 4 del verbale della conferenza di servizi del 27 aprile 2009 di cui al doc. 3 depositato in giudizio l'11 febbraio 2010 dalla parte ricorrente) è stata interinalmente accolta la domanda presentata dalla Società.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio, alla luce di un meditato riesame della questione interpretativa oggetto della controversia, aderisce infatti all'orientamento espresso nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 2009, n. 6690, con la quale è stata riformata in appello la citata sentenza Tar Veneto, Sez. III, 20 novembre 2007, n. 3711.

L'art. 7 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nel prevedere dei limiti dimensionali per ciascuna tipologia di esercizi commerciali, introduce il limite massimo di 15.000 mq per le grandi strutture di vendita.

L'art. 8, comma 1, lett. c), definisce come "accorpamento" l'ampliamento della superficie di vendita con le superfici di altre strutture di vendita preesistenti "operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune".

Tale norma, che richiede l'operatività almeno triennale per le sole strutture da accorpate, per le grandi strutture trova applicazione in via ordinaria fino al

raggiungimento del limite massimo di 15.000 mq.

L'art. 7, comma 2, prevede invece una deroga al limite dimensionale di 15.000 mq, estendendolo al limite massimo di 25.000 mq “nel caso di accorpamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni”.

La lettera e la ratio della norma inducono a ritenere condivisibile l'interpretazione delle amministrazioni resistenti.

Infatti, come osservato dalla citata decisione del Consiglio di Stato, tale accorpamento in deroga “*si configura diversamente dal precedente, ordinario, dato che nella formulazione della norma è inserito l'inciso <<con almeno una grande>> tra le parole <<grandi>> e <<strutture>> intendendosi con ciò evidenziare che tutte le strutture interessate all'accorpamento, quindi sia l'accorpante che le accorpate, debbono possedere i necessari requisiti normativi della preesistenza e della operatività da tre anni?*”, e “*dalla lettura della norma non si può ricavare il convincimento che la deroga riguardi i soli limiti di dimensionamento delle strutture di vendita, altrimenti la previsione della deroga sarebbe priva di significato e non vi sarebbe alcun elemento innovativo introdotto dalla disposizione qualora si consentisse alle grandi strutture di vendita il raggiungimento del limite di 25.000 mq., in termini di superficie di vendita, accorpando medie o grandi strutture di vendita esistenti ed operanti da almeno tre anni ed applicando i medesimi criteri previsti per l'accorpamento ordinario?*”, e una tale conclusione è avvalorata da un'interpretazione di carattere sistematico, posto che “*il differente trattamento normativo tra le due ipotesi di accorpamento trova una sua spiegazione logica: ed infatti se la previsione dell'accorpamento ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) risponde all'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio sotto il profilo commerciale, consentendo una maggiore razionalizzazione della rete distributiva poiché evita la frammentazione delle attività di vendita nel territorio, detta esigenza non è tutelata in relazione alla previsione di*

cui all'art. 7, comma 2, essendosi preoccupato il legislatore dell'impatto sul territorio derivante dall'insediamento di grandi strutture di vendita aventi dimensioni superiori a 15.000 mq", e tale preoccupazione si è tradotta nella previsione di un ulteriore requisito ai fini dell'operatività della deroga dimensionale volto ad "accertare preventivamente la presenza di una consolidata presenza nel territorio della grande struttura di vendita che intende ampliarsi mediante accorpamento, rappresentata dall'effettivo esercizio dell'attività di vendita per il prescritto periodo di almeno tre anni".

Poste tali premesse, che il Collegio condivide, deve allora affermarsi che per poter beneficiare della deroga di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, per la quale in caso di accorpamenti le grandi strutture possono raggiungere il limite massimo di 25.000 mq, il requisito della preesistenza e dell'operatività di almeno tre anni, deve essere posseduto sia dalla struttura di vendita accorpata, sia da quella accorpante, e sono pertanto legittimi i provvedimenti impugnati che, per la mancanza di tale presupposto in capo alla struttura della ricorrente, hanno respinto l'istanza dalla medesima presentata.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto

La non univocità delle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sul punto giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)